

GIAN GALEAZZO STENDARDI

DELEGIFERAZIONE



SOMMARIO: 1. Contenuto del termine « delegiferazione ». — 2. Premessa: l'eccesso di produzione legislativa. — 3. Significato e funzione delle norme. — 4. Ragioni dell'espansione della produzione normativa. — 5. Conseguenze della produzione di norme. — 6. Esigenza di riduzione. — 7. Strumenti per operare. — 8. Settori di intervento. — 9. Metodi per la riduzione. — 10. L'abolizione di norme. — 11. La necessità di impedire la ripetizione del fenomeno.

1. Vi sono fatti nuovi nel mondo dell'attività normativa, intesa in senso sostanziale: decodificazione; riforma; ed, ora, delegiferazione. Quest'ultimo termine mostra poca familiarità con la lingua italiana; è oggetto di contrasti persino sul suo significato letterale, ma è un'ulteriore indicazione dell'attenzione che lo studio ha posto sul fenomeno normativo. Se tale attenzione discende dall'avvento della Corte Cost.le, quale giudice dell'operato del legislatore, è indubbio che la paternità è stata prolifica.

Prima di procedere ad un esame della « delegificazione » appare opportuno, innanzitutto, tentare di individuare una denominazione corretta; poi, di definirla.

Il termine, infatti, è stato coniato corrompendo una traduzione nemmeno molto precisa del termine anglosassone « deregulation »; se delle traduzioni si dice che siano come le donne (se belle, infedeli; se fedeli, non belle), di questa si potrà dire che non è bella e non è fedele.

In effetti con quel termine si è inteso individuare il fenomeno di riorganizzazione del mondo normativo attuato con la riduzione delle norme mediante la concentrazione, il coordinamento, la razionalizzazione, la soppressione di quelle esistenti. Dato questo presupposto, ne deriva che il termine meno scorretto potrebbe essere quello di « delegiferazione ».

2. Il tema è un argomento di cui si è cominciato a trattare da non molto, già con difficoltà iniziali persino circa il significato del termine usato per identificarlo: si è sentito, in un recente conve-

gno di studi a Pavia, dibattere a lungo sulla corrispondenza o meno del neologismo alla « deregulation » anglosassone; sull'effettivo contenuto del termine; sull'ambito di operatività dello stesso.

Può darsi che sul proporsi di questo tema all'attenzione generale abbia inciso anche il fatto della « decodificazione », oggetto di studi tanto rilevanti quanto acuti, che hanno posto in luce, fra l'altro, come ad un sistema codificatorio (poche regole generali per tutti), si sia progressivamente sostituito un sistema costituito da « molte regole particolari per gruppi sempre più ristretti ».

Per non prostrarre equivoci nel tempo, e per dare a questa indagine dei confini precisi, sembra si possa rifarsi ad un antico insegnamento dantesco: la delegiferazione consiste nel fare ciò che Dante aveva attribuito quale merito a Giustiniano: togliere alla massa delle leggi « il troppo e il vano ».

Inizieremo, quindi, da una constatazione di un fenomeno, che è comune a tutti gli operatori del diritto: la produzione normativa — intendendosi con tale concetto qualunque norma giuridica, prescindendo dalla sua forza (norma costituzionale, legge formale od atto avente forza di legge formale, regolamento, etc.) — è diventata così intensa e folta, da renderne sempre più: difficile l'applicazione; ardua la conoscenza; problematica la interpretazione; e, persino, inefficiente l'esistenza.

Il fenomeno non è nuovo nella storia dell'umanità. Tacito scriveva che « corruptissima Respublica, plurimae leges »; Campanella scriveva che « le leggi ottime sono le poche e le brevi che s'accordano al costume del popolo, e al bene comune. Le leggi tiranniche sono molti lacciuoli che ad uno o a pochi sono utili e non s'accordano col costume pubblico, purché crescano li pochi autori di esse ».

Il fatto, è noto, è valutato in modo negativo. Occorrerà, quindi, indagare le ragioni per cui il fatto si verifichi, e perché venga valutato in tal modo. Per fare ciò sarà necessario ricordare, innanzitutto, cosa sia una norma, e, in particolare, una norma giuridica.

3. Una norma è una regola di comportamento; norma giuridica è quella che fa parte di un ordinamento giuridico, ed è quindi assistita da un complesso sistema che non solo ne esige, ma ne ottiene l'applicazione anche là dove e quando i destinatari non intenderebbero darvi esecuzione. Prescindiamo, quindi, in questa nostra analisi, dai problemi delle fonti, della forza, della forma delle

norme; consideriamo tali, quindi, anche quelle che sono il risultato di interpretazioni giurisprudenziali costanti.

Il sovraesposto concetto ha delle implicazioni, le più evidenti delle quali sono che: a) ogni norma limita la libertà di azione del singolo; b) la norma tende a far tenere un comportamento che il singolo non terrebbe spontaneamente se non vi fosse indotto dalla norma; c) la norma è posta in funzione di quello che si considera un interesse generale meritevole di tutela e di realizzazione al di sopra ed al di là degli interessi individuali. In genere, quindi, la norma prescrive un comportamento che il singolo individuo non terrebbe, appunto, se non vi fosse la norma; e se non paventasse le conseguenze negative, o non aspirasse alle conseguenze positive, che la norma minaccia o promette.

Quindi la norma incide sostanzialmente sul comportamento del singolo inducendolo ad un comportamento che non corrisponde alle sue vere aspirazioni, le quali, a loro volta, sono il risultato della valutazione che il singolo fa della situazione, in relazione ai suoi bisogni, alle sue risorse, alla concezione del mondo che egli ha.

La norma, in realtà, non può eliminare le inclinazioni e le tendenze degli uomini, può solo tentare di eliminare, o ridurre, o, addirittura, vanificarne gli effetti.

E ciò solo: a) collocando alcune inclinazioni o tendenze nel campo di quelle « indifferenti » od irrilevanti per l'ordinamento giuridico; b) valorizzando alcune inclinazioni o tendenze per neutralizzarne altre; c) reprimendo direttamente, o con la coercizione materiale, o col timore, o con la speranza, tendenze ed effetti che si vogliono eliminare, o, quanto meno, ridurre.

4. Dati tali presupposti, appaiono con sufficiente precisione le ragioni per cui la produzione normativa avviene, e le ragioni della sua sempre maggiore espansione.

a) Ogni qualvolta una norma è posta, il suo destinatario, quando tale norma osti alle sue aspirazioni o tendenze, cerca di aggirarla o superarla, mediante l'interpretazione, in modo tale da ricavarne una conferma od un appoggio piuttosto che un ostacolo contro o a favore di ciò che egli teme o desidera.

b) Ciò dà luogo alla produzione di altre norme che impediscono al singolo di aggirare l'ostacolo posto dalle prime alle sue tendenze, e lo costringano, restringendone sempre di più l'area di

scelta libera, in modo tale da obbligarlo a fare ciò che il legislatore vuole, e il singolo non vuole.

c) Il legislatore, quindi, ritiene essere la norma il solo strumento idoneo a limitare o ad ovviare alle inclinazioni del singolo, che egli ritiene nocive, e ad avviarlo verso quello che lo stesso legislatore ritiene essere il comportamento ottimale, cioè a rimediare ai difetti del singolo. La concezione Agostiniana e Macchiavellica secondo cui l'uomo è naturalmente malvagio, trova, così, nella sempre crescente produzione delle norme, la risposta ritenuta più idonea, per rendere attuabile la convivenza e governabile l'umanità.

d) La quantità e qualità delle materie di cui la collettività ritiene necessario occuparsi accresce sempre di più tanto l'ambito delle materie in cui il legislatore è costretto ad intervenire, quanto la sfera di azione del legislatore stesso, che reputa dover incrementare il proprio intervento anche là dove, sino a quel momento, vi era ampia libertà di azione per il singolo.

Ciò è accresciuto anche dalla tendenza alla speculazione nell'operato del singolo, che conduce alla frammentazione della disciplina, ed all'attesa di regole per ogni sempre più minuto settore particolare, anche quando tale settore era stato, sino ad allora, ritenuto libero. E ciò per ottenere una « sicurezza » nell'operare in quel settore.

e) L'aspirazione alla « sicurezza », che ciascun soggetto ha, trova nell'esistenza di una norma una fonte di appagamento, dato che quante più sono le norme, tanto più affidabile appare la prospettiva di una « sicurezza » nel comportamento altrui e proprio. La « certezza » non è che un aspetto della sicurezza.

f) Si confonde il « perfezionamento » del sistema, quale risultato cui si intende pervenire, con l'aumento della produzione normativa, attribuendo i difetti, le manchevolezze, gli errori dell'ordinamento, a « mancanza di norme ». In altri termini si identificano le deficienze del sistema con la mancanza di norme, e si vede nelle norme il rimedio sovrano. Il che certamente non è sempre; e molte volte non è affatto, dato che le deficienze possono ben nascere, come vedremo, anche da eccesso di norme, o da illogicità delle stesse.

g) Talvolta si ricorre alle norme per sopperire alla mancanza di altre risorse, che pur meglio consentirebbero di conseguire i

risultati voluti. È un modo per rovesciare su singoli soggetti o gruppi di soggetti un onere che dovrebbe gravare sulla collettività, ma che questa potrebbe affrontare solo distogliendo una parte delle proprie risorse da scopi che ritiene egualmente essenziali.

Mediante le norme, così, si ritiene di poter costringere una parte della collettività a compiere quell'opera che dovrebbe, invece, essere svolta dall'intera organizzazione del corpo sociale.

Queste sono le ragioni che spingono gli organi competenti — attuali o potenziali — alla sempre maggior produzione normativa.

5. Le conseguenze dell'operato degli organi produttori di norme non sono sempre quelle desiderate od attese.

a) Può, infatti, accadere che, nel tentativo di evitare la vanificazione o la evasione della norma, il legislatore dia luogo ad un complesso di regole tale da essere, ad un certo momento, l'una in conflitto con l'altra, sì da renderne impossibili o l'interpretazione o l'applicazione.

b) Può accadere che l'entità della produzione normativa sia tale da escludere, alla fine, qualunque possibilità di azione del singolo, anche là dove e quando tale libertà di azione sarebbe necessaria, o, almeno, utile, per lui e per la collettività.

c) Può avvenire che il tentativo di escludere la realizzazione di determinate aspirazioni del singolo sino al punto di « colpevolizzarle » o di « criminalizzarle » dia luogo al crearsi di fenomeni di delinquenza endemica, con tutti i suoi risvolti negativi, tali da creare, per la collettività, danni maggiori di quelli che sarebbero derivati dalla libera realizzazione dei comportamenti che si è ritenuto necessario eliminare.

d) L'intervento, sempre più esteso e sempre più minaccioso, nell'ambito di attività del singolo, può essere così penetrante da ledere quelle che vengono ritenute le libertà essenziali e fondamentali e che corrispondono alle aspettative elementari delle singole persone umane. L'aumento della « sicurezza », infatti, è sempre a scapito della « libertà ».

e) L'accollo ad uno o più componenti del gruppo di oneri che dovrebbero gravare sull'intera collettività crea squilibri per compensare i quali si verificano, poi, fuori o nell'ambito della materia in questione, fenomeni abnormi o deformati, la cui nocività, per la

collettività, è ben maggiore di quella che sarebbe derivata dal mancato assolvimento, in generale, del compito accollato al singolo od al gruppo ristretto.

Come si vede, quindi, le ragioni che conducono all'aumento della produzione normativa, sono anche fonte di una serie di inconvenienti, la cui entità diviene tale da ridurre od eliminare l'entità dei vantaggi che la normativa può dare alla collettività ed al singolo.

Di qui il giudizio critico che viene formulato sul fenomeno.

A queste cause di sovrapproduzione normativa si deve poi aggiungere anche il fenomeno dell'errore nell'azione normativa, errore che si può ricondurre ad errate scelte di politica legislativa, o ad ignoranza del legislatore, o ad incongruenze nella predisposizione delle norme. Si ha incongruenza quando vi sia sproporzione fra contenuto delle norme e suoi fini; non corrispondenza fra norme e realtà; disarmonia fra disposizioni diverse; contraddittorietà dei criteri usati per regolare la medesima materia. Tutto ciò, oltreché poter condurre ad un eccesso di produzione normativa, richiede inevitabilmente una correzione e, quindi, un aumento delle norme esistenti.

6. In presenza di tutti i suddetti aspetti negativi, che pure gravano sui singoli e sulla collettività sino ad indurli ad invocare una inversione di tendenza, e, quindi, una diminuzione della normativa, occorre, innanzitutto, vedere se le cause della sovrapproduzione normativa possano essere cancellate o ridotte; quindi quali siano i criteri da seguire per tale eliminazione o riduzione; infine quali i metodi da seguire per impedire la ripetizione del fenomeno.

Le cause della superproduzione sono già state enunciate; se possano essere ridotte od eliminate è problema da affrontare.

7. a) Innanzitutto sarebbe necessario operare un confronto tra gli effetti che potrebbero derivare dall'appagamento di aspirazioni naturali e gli effetti che derivano dalla loro repressione normativa, per verificare se, in termini di costi e ricavi, sia giustificata la repressione. Se da tale confronto apparirà che i danni derivanti alla collettività dalla normativa sono superiori ai vantaggi che alla stessa collettività possono venirne, si sarà identificato uno dei campi in cui la normativa vigente va soppressa, o, almeno, ridotta.

b) Si può, poi, prendere in esame l'ambito della materia in cui il legislatore ha ritenuto necessario intervenire, non più con un

esame comparativo fra costi e ricavi, bensì con un esame circa la essenzialità o meno di tale intervento sotto il profilo del pubblico interesse. È da rivedere se sia, realmente, di pubblico interesse che il legislatore si occupi di certe materie, o se non sia preferibile lasciarle nell'ambito di una regolamentazione di tipo contrattuale, escludendo l'intervento del potere normativo pubblico.

c) È possibile, inoltre, verificare quali e quanti siano i casi in cui una « educazione » preventiva, possa valere per evitare il predominio di tendenze individuali nocive, senza giungere all'impiego della normativa.

Si dovrà accertare in quali casi l'impiego di strutture differenti, più razionali e maggiormente funzionali di quelle esistenti, possa condurre a far diminuire la necessità della normativa.

8. Vi sono, quindi, almeno quattro settori di intervento per ridurre l'impiego, e, conseguentemente, la produzione della normativa.

I criteri per la riduzione della produzione normativa sono strettamente connessi con gli strumenti cui si ritiene di poter ricorrere per tale opera di riduzione. Ogni strumento, infatti, è la realizzazione pratica di un criterio adottato per la soluzione del problema.

Quindi l'attività di riduzione della normativa può essere realizzata mediante strumenti differenti:

a) raggruppamento delle fonti per materia in modo tale da garantire l'esaurimento dell'indagine sulle fonti mediante il ricorso ad un solo centro di raccolta;

b) concentrazione delle norme esistenti in più testi unici coordinati anche sotto l'aspetto formale;

c) riduzione delle norme esistenti in una particolare materia quando il loro complesso abbia un risultato contrastante con le finalità cui pure il legislatore si era originariamente ispirato nel disciplinare quella materia;

d) individuazione delle materie in cui la normativa può essere ridotta, restituendole ad una autonoma disciplina contrattualmente stabilita, e di quelle in cui può essere soppressa, restituendole alla libertà di azione del singolo.

9. A) Una delle ragioni che spingono i destinatari (siano o meno operatori) della normativa a rivolgere la loro attenzione alla produzione della norma ed alla riduzione di tale produzione è costituita dal fatto che sempre più di frequente norme appartenenti ad una determinata materia vengono inserite, in modo più o meno volontario, in testi destinati a disciplinare tutt'altra materia. È rimasto famoso, fra gli addetti ai lavori, il caso di una norma rivolta a disciplinare la notifica alla P. A. dei ricorsi proposti innanzi al Giudice Amministrativo, inserita nella legge di riforma dell'Avvocatura dello Stato; così come si ricordano norme in materia di contratti di locazione inserite in testi destinati a disciplinare interventi finanziari dello Stato nel campo dell'edilizia pubblica. Questo modus operandi ingenera: a) incertezza negli operatori del diritto, cui non è data sicurezza alcuna circa le possibilità che esistano altre norme attinenti ad una determinata materia, inserite in testi estranei alla materia stessa; b) possibilità di irrazionalità nella disciplina della materia in questione, dato che l'indagine sul coordinamento fra le varie disposizioni di una stessa fonte normativa viene compiuta con riferimento all'oggetto di quella disciplina specifica, non con riferimento a tutti gli oggetti possibili della disciplina normativa. Evitare questa conseguenza negativa è una necessità sotto il profilo della sicurezza e della celerità.

B) Più « punti di raccolta » o testi normativi attinenti alla medesima materia possono coesistere a seguito di interventi successivi, di forza pari o differente, nella medesima materia. L'incremento di queste fonti conduce, ad un certo momento, alla necessità di raggruppare tutta la normativa esistente in un « punto unico » o « testo unico », coordinato in modo tale da realizzare una disciplina organica.

Si tratta di un'operazione che può ricomprendere anche quanto esposto sub A) mentre quanto previsto sub A) può esser compiuto anche senza la formazione di « centri normativi unificati » (o testi unici).

Inoltre il raggruppamento della disciplina esistente per una materia in un testo unico implica, come già detto, il coordinamento della norma e la organicità del risultato finale; questa implicazione non esiste nell'ipotesi sub A), che ha come risultato la pura e semplice razionalizzazione della collocazione della norma nell'ambito del-

la sua materia, giungendo, così, solo in via eventuale ed indiretta ad una riduzione dell'entità normativa globale.

Il coordinamento organico della disciplina attinente una particolare materia implica, invece, la riduzione dell'entità della disciplina stessa. È un'operazione in contrasto con la tendenza attuale alla « decodificazione », perché il testo unico è in sostanza un « piccolo codice », ma la « decodificazione » è un fenomeno attuale, non un fenomeno ottimale.

C) Più difficile è la soluzione del problema quando ci si trovi davanti ad un complesso di norme che, ispirato dall'intento di conseguire particolari risultati, in conseguenza di interventi correttivi successivi compiuti senza verificarne la compatibilità con lo scopo originario, sia pervenuto a risultati del tutto opposti a quelli che la normativa si era originariamente prefissi.

Infatti questa situazione postula l'indagine circa la reale volontà originaria del « legislatore » (inteso in senso materiale, e non formale) per stabilire se il risultato cui si è pervenuti di fatto fosse effettivamente contrario od estraneo a tale volontà o non fosse, invece, ciò che il « legislatore » concretamente voleva ottenere. Con una precisazione: che nessuno opera coscientemente per conseguire il risultato contrario a quello che si è prefisso.

Un esempio corrispondente all'ipotesi predetta si può avere quando si vieti il traffico non pedonale in una zona per garantirne la libera utenza ai pedoni, e questi, allontanati dalle altre zone a cagione dell'aumentato volume di traffico verificatosi altrove ed imputabile a detto divieto, si rovescino nella prima zona in misura tale da impedirne la libera utenza a coloro che avrebbero dovuto avere i benefici dall'originario divieto.

La disciplina sull'impiego delle risorse naturali, ove attuata mediante una serie di norme accavallantesi l'una sull'altra ed intrecciantesi col solo scopo di evitare le evasioni dalle norme stesse, può pervenire ad impedire sostanzialmente qualunque attività produttiva, anche quelle che vengono considerate necessarie per un miglioramento della qualità della vita.

In questo caso l'opera di delegiferazione può consistere soltanto nella soppressione di alcune o più norme, in modo da restituire all'ambito di disponibilità di scelta e di indirizzo dei singoli, una parte, almeno, della materia invasa dalla normativa. Il problema è politico e dovrà essere risolto in quella sede con una scelta

politica; ma vi è anche un aspetto tecnico, derivante dalla impossibilità di coesistenza di norme contrastanti fra loro, ed aventi effetti di paralisi generale. Tale impossibilità condurrà necessariamente ad individuare almeno le « zone di preminenza » in cui si eserciterà l'azione prevalente del potere pubblico, privilegiando l'uno o l'altro dei risultati; anche questo avrà come effetto l'avvio di una delegiferazione nell'ambito delle materie che risulteranno soccombenti, cioè non rientranti nelle « zone di preminenza ».

D) Peraltro vi è un ulteriore prospettiva per l'opera di delegiferazione, costituita non dalla necessità di ridurre o di sopprimere norme giuridiche, bensì dalla opportunità di trasferire o restituire determinate materie all'ambito della regolamentazione attuata con strumenti tipicamente privatistici, quali il contratto e l'arbitrato.

Poiché il problema di fondo è quello di individuare se e quali aspetti della possibile attività umana debbano essere disciplinati, una volta compiuta tale individuazione si dovrà ancora scegliere se tale regolamentazione debba avvenire per opera dei pubblici poteri o per opera contrattuale, intesa, quest'ultima, come incontro della volontà delle parti interessate. Il passaggio di una materia dalla normativa pubblica a quella privata rientra nel concetto di « delegiferazione », dato che la sua disciplina è così affidata alla valutazione, prima, ed all'attività, poi, delle parti private.

10. In realtà quest'ultimo è il punto più delicato dell'opera di delegiferazione. Identificare quali siano le materie da sottrarre all'intervento del legislatore, rimettendone la disciplina all'autonomia privata, e, addirittura, collocandole nell'ambito delle « indifferenze » per il legislatore, implica, innanzitutto, scoprire ed accettare i criteri in base ai quali si sono individuate le ragioni per cui il legislatore ha ritenuto di dover intervenire in determinate materie, incamerandole nella sua sfera di azione.

Quattro sono stati i criteri impiegati per giustificare tale intervento: a) l'entità, in termini di ampiezza e di costo, degli interessi costituenti i presupposti di determinate materie; b) la necessità della « indifferenza » o « terzietà » del soggetto preposto alla cura di altre materie, in quanto solo detta indifferenza o terzietà potevano assicurare una efficiente — e non distorta — tutela degli interessi costituenti i presupposti della materia stessa; c) la complessità, in termini di quantità di dati e di interdipendenze fra i dati stessi, di altre materie, complessità che coinvolgeva un numero di soggetti co-

sì eterogeneo da imporre una mediazione fra i loro differenti interessi; d) l'esistenza di situazioni di emergenza, in termini di temporanea carenza di beni o servizi, in cui per la sopravvivenza del gruppo e dei suoi componenti, è necessario imporre — temporaneamente — una disciplina destinata a rendere equilibrata ed imparziale la carenza stessa.

Dati questi criteri è possibile prendere in esame tutte le materie in cui il legislatore è intervenuto per rilevare se il suo intervento sia riconducibile ad uno dei criteri stessi, o sia stato, invece, determinato da considerazioni di qualsiasi altro genere.

Infatti, tali criteri consentono di riconoscere quale sia la « necessità » dell'intervento del legislatore, non la sola « possibilità » di detto intervento, riconducendo, così tale intervento nell'ambito dei compiti originari dello Stato: difesa, ordine interno, giustizia, sanità, istruzione, risorse naturali. Si tratta di esigenze « di base » il cui appagamento non solo è presupposto per la sopravvivenza del gruppo e dei singoli, ma è stato persino presupposto logico per la formazione del gruppo e la sua conseguente organizzazione.

Di fronte all'asserzione secondo cui la cura del benessere è divenuta ormai la preoccupazione preminente dello Stato, si che dalle possibilità di provvedere a tale benessere si son fatte derivare persino la legittimità dei governanti e la possibilità di mantenere l'ordine pubblico, dato che la « grande politica » non sarebbe più affare proprio per molti Stati, è da osservare che le materie sopraindicate quale « riserva » e, contemporaneamente, limite per il legislatore, attengono tutte alla formazione ed al mantenimento dei « presupposti del benessere », ma che, una volta assicurati formazione e mantenimento dei presupposti, lo Stato non può accollarsi l'onere della realizzazione delle conseguenze; tanto meno l'onere della realizzazione coattiva, perseguita attraverso l'opera del legislatore, con comandi e divieti.

11. Impedire il riprodursi del fenomeno di eccesso di legislazione, una volta che si fosse giunti ad arrestarlo, prima, ed a sopprimerlo, poi, richiede l'accettazione dei criteri sopraindicati per stabilire quando l'intervento del « legislatore » sia necessario, e l'abbandono della convinzione che il comportamento naturale dell'individuo sia un « male » cui sia possibile porre rimedio soltanto con la produzione normativa.

Abbiamo già accennato, nei punti precedenti, al fatto che mol-

ti comportamenti naturali non sono un « male » ex se, ma lo divengono solo perché in un certo momento ed in un certo contesto, vengono considerati tali; che l'intervento delle norme non è il solo strumento possibile, né il solo mezzo efficace, per evitare o ridurre i comportamenti giudicati negativamente; che, anche quando sia pure inevitabile l'impiego di una normativa, questa non dovrà essere ineluttabilmente pubblica, ma potrebbe essere anche « privata » o contrattuale.

D'altro canto la revisione critica delle ipotesi in cui si sia ritenuto necessario l'intervento del legislatore, ricordando, come già detto, che l'opera sua è giustificata dalla necessità di creare i presupposti di determinati risultati, e non i risultati stessi, potrà costituire altro strumento più che efficace per prevenire il riprodursi del fenomeno della eccessiva proliferazione legislativa.